



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI CAMPANIA SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                   |                     |                   |
|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>D'AGOSTINO</b> | <b>GIUSEPPE</b>     | <b>Presidente</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>MARENGHI</b>   | <b>RAFFAELE</b>     | <b>Relatore</b>   |
| <input type="checkbox"/> | <b>PISAPIA</b>    | <b>MARIA GRAZIA</b> | <b>Giudice</b>    |
| <input type="checkbox"/> |                   |                     |                   |
| <input type="checkbox"/> |                   |                     |                   |
| <input type="checkbox"/> |                   |                     |                   |
| <input type="checkbox"/> |                   |                     |                   |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 4065/2016  
depositato il 20/04/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 857/2015 Sez:5 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di AVELLINO

contro:

HTL FINTUR SRL  
VIA CARDITO/TORANA SNC 83031 ARIANO IRPINO

**difeso da:**

CASTELLANO VINCENZO  
VIA TORANA 55/A 83031 ARIANO IRPINO

**proposto dall'appellante:**

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030303035/2013 IRES-ALTRO 2009  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030303035/2013 IRAP 2009

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 4065/2016

UDIENZA DEL

06/07/2017 ore 09:30

N° 7203

PRONUNCIATA IL:

06/07/17

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

25/08/17

Il Segretario

Commissione Tributaria Regionale della Campania  
DEPOSITATA IN SEGRETARIA

In data 25/08/17  
Il Segretario

R.G.A.N. 4065/2016

L'Agenzia delle Entrate – Dir. Provinciale di Avellino ha prodotto appello alla sentenza n.857 del 7/10/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino – Sez.5° - che, in accoglimento del ricorso di HTL FINTUR S.R.L. con sede in Ariano Irpino (AV) avverso l'avviso di accertamento IRES + I.V.A. + IRAP anno d'imposta 2009, annullava l'atto impugnato compensando le spese di giudizio.

L'Ufficio, sulla base del p.v.c. di propri verificatori del 12/9/2013, rilevato che la società-contribuente aveva utilizzato quali componenti negativi del reddito quote di ammortamento maggiori dei costi deducibili ex art.102 T.U.I.R, procedeva, ai sensi dell'art.41 bis D.P.R. n.600/73, al recupero, ai fini IRES ed IRAP, dell'imponibile di Euro 61.981,00 (poi ridotto in corso di causa ad Euro 25.063,00), liquidando le maggiori imposte oltre interessi e sanzioni.

L'appellante, censurando l'impugnata decisione perché ingiusta ed errata in diritto, chiede, in riforma della stessa, dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

A sostegno dei motivi deduce:

- violazione e falsa applicazione dell'art.36 D.Lgs.n.546/92;
- violazione e falsa applicazione dell'art.102 del D.P.R. n.917/86.

Resiste, con proprie controdeduzioni e con la difesa del rag. Vincenzo Castellano, l'appellata – HTL FINTUR S.R.L. -, concludendo per il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellato alle spese di giudizio.

La causa è stata trattata in pubblica udienza.

L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato con conferma dell'impugnata sentenza.

I generici motivi dell'impugnazione, che riproducono in sostanza le argomentazioni già svolte in prime cure ed ai limiti dell'inammissibilità del gravame, non introducono alcuna valida censura della sentenza, né alcun profilo nuovo e diverso d'indagine, giuridicamente apprezzabile e tale da portare ad una riforma del "decisum", laddove i giudici di primo grado hanno espresso il proprio convincimento sull'oggetto del giudizio con motivazione sufficiente e corretta che questo Collegio pienamente condivide.

Nel merito, l'appellata-società ha dimostrato, a differenza di quanto sostenuto dai verificatori – prima – e dall'Ufficio – dopo -, la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei beni strumentali, adducendo a giustificazione circostanze probatorie contrarie delle spese dedotte, nella misura indicata nell'art.102 T.U.I.R. – co.2° -, e in relazione al costo storico dell'investimento. Infatti, dalla documentazione prodotta in giudizio e, in specie, dalla perizia giurata di stima – arch. Rocco Lombardi – è dato rilevare che il complesso immobiliare in oggetto – unico ed indivisibile (cfr. licenza edilizia del 2006) – è entrato in funzione nell'anno 2009 (cfr. dichiarazione del volume d'affari nell'anno in contestazione) e che il costo storico delle opere realizzate a tale data - pari al 90% dell'intero complesso immobiliare - ammontava ad Euro 3.178.561,00, ben superiore a quello indicato nel decreto n.306/2009 della Regione Campania in Euro 1.335.007,49.

Consegue che, prevedendo il citato art.102 del T.U.I.R. la deduzione del costo sostenuto a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene, appare assolutamente irrilevante, ai fini fiscali, la sua completa ultimazione.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.




Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, a favore dell'appellata, liquidate in Euro 1.000,00 oltre oneri accessori di legge.

Salerno li 06/07/2017

Il Relatore – Est.

Raffaele Marenghi



Il Presidente

Giuseppe D'Agostino

